

Assegnazioni e cessioni agevolate ai soci

Profili contabili e fiscali


Gianluca Lacidogna: gianluca.lacidogna@bgt.it.gt.com
Flavia Montedoro: flavia.montedoro@bgt.it.gt.com
Giulia Giacometti : giulia.giacometti@bgt.it.gt.com



Agenda

La presentazione che segue sarà articolata in tre parti:


1. Section 1: Profili normativi e contabili;
2. Section 2: Imposte dirette;
3. Section 3: Imposte indirette;
4. Caso pratico.



Section 1:

Profili normativi e

contabili




Premessa generale

- La **Legge 28 Dicembre 2015 n. 208** (art. 1 commi da 115 a 120) anche detta Legge di **Stabilità 2016** ha introdotto disposizioni agevolative in materia di assegnazione di beni ai soci per tutte quelle operazioni poste in essere entro il **30 settembre 2016 da società operative e non**;
- L'art.1 comma 565 della Legge 11 Dicembre n. 232 ha prorogato al **30 Settembre 2017** tali disposizioni agevolative;



- Tali disposizioni consentono alle società di far fuoriuscire dal complesso aziendale alcuni beni, con la possibilità di fruire di specifiche agevolazioni fiscali.




Ambito di applicazione – requisiti oggettivi

- **Beni inclusi nel regime agevolativo**

I beni oggetto dell' assegnazione devono essere:

- **Immobili**
- **Mobili registrati**
- **Non strumentali per destinazione** (beni che hanno come unico impiego quello di essere utilizzati nell'attività produttiva aziendale e non idonei a produrre reddito al di fuori del complesso aziendale in cui sono inseriti).

NB: la destinazione del bene va valutata e fotografata alla data dell'atto (C.M. 21.5.99 n. 112/E) e non anteriormente.



Ambito di applicazione – requisiti soggettivi

- **Soggetti a cui si rivolge l'agevolazione**

L'agevolazione compete a condizione che i soci al momento dell'operazione risultino **iscritti al Libro Soci alla data del 30.09.2015.**



L'operazione interessa l'intera compagine sociale, ma **ogni assegnazione** costituisce un negozio a sè stante e separato. Pertanto la singola assegnazione deve possedere **tutti** i requisiti per l'accesso al beneficio fiscale.

In presenza di nuovi e vecchi soci:


- Assegnazione agevolabile ai soci che risultano iscritti al 30.09.2015;
- Assegnazione non agevolabile ai nuovi soci.

(N.B. quest'ultima, non essendo agevolabile, non pregiudica il beneficio alle altre assegnazioni che rispettano i requisiti.)



Section 2:

Imposte dirette




Come funziona: imposte dirette

La norma prevede che alle operazioni in oggetto si applichi un'**imposta sostitutiva dei redditi e dell'IRAP** calcolata sulla differenza tra:

- Valore normale* del bene
- Valore fiscalmente riconosciuto

L'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari all'**8%** per le società cosiddette "**operative**" altrimenti si applica al **10,5%** per le società "**non operative**" o "di comodo" per 2 dei tre periodi di imposta precedenti quello dell'operazione.

***VALORE NORMALE** : (art. 9 co. 3 TUIR) Per gli immobili il valore normale può essere costituito, su richiesta della società, dalla **rendita catastale** (possibile vantaggio fiscale).



Come funziona: imposte dirette (2)

L'imposta così calcolata dovrà essere versata in **due soluzioni** seguendo i criteri stabiliti dal D.lgs. N. 241/1997:

- Per il 60% del suo ammontare entro il **30 Novembre 2017**;
- Per il restante 40% entro il **18 Giugno 2018***.

*(in applicazione della proroga della Legge di Bilancio 2017)



Come funziona: trattamento contabile

Contestualmente all'assegnazione devono verificarsi le seguenti scritture contabili:


- Annullamento di **riserve contabili** (di utili e/o di capitale) in misura pari al valore contabile attribuito al bene in sede di assegnazione.



Ne deriva che si può fruire della disciplina solo se in bilancio vi è capienza di riserve per tale valore.


La scrittura in partita doppia sarà dunque equiparata a una vera e propria distribuzione di riserve.

NB: nel caso in cui il valore contabile attribuito al bene, sia superiore al valore storico, dovrà essere rilevata **la plusvalenza civilistica a Conto Economico (irrilevante fiscalmente)**.




Section 3:

Imposte indirette




Come funziona: imposte indirette

Relativamente alla disciplina delle imposte indirette, dobbiamo operare una distinzione tra:



1. trasferimento di bene immobile;
2. trasferimento di bene mobile registrato.



Come funziona: imposte indirette

Bene immobile

1. Imposta ipotecaria;
2. Imposta catastale;
3. Imposta di registro (fissa o variabile);
4. IVA.


Bene mobile registrato

1. Imposta di registro (fissa);
2. IVA.

Imposte ipotecaria e catastale

Imposta ipotecaria: è un'imposta dovuta a seguito delle formalità di iscrizione, trascrizione, rinnovazione e annotazione eseguite nei pubblici registri immobiliari, a seguito di atti di compravendita, donazione, successione o costituzione di diritti reali.


Imposta catastale: sono soggette a imposta catastale le volture catastali a seguito di atti di compravendita, donazione e successione.



Imposte ipotecaria e catastale nel regime agevolato

Tali imposte non sono soggette ad agevolazioni e vengono applicate in misura fissa. Nello specifico:


1. **Trasferimento di bene abitativo**: imposta ipotecaria **Euro 200**, imposta catastale **Euro 200**;
2. **Trasferimento di bene strumentale**: imposta ipotecaria **Euro 200**, imposta catastale **Euro 200**;
3. **Trasferimento di terreno agricolo**: imposta ipotecaria **Euro 50**, imposta catastale **Euro 50**.



Imposta di registro

Imposta di registro: tributo dovuto per la registrazione di determinati atti giuridici presso l'Agenzia delle Entrate. Ha natura di **tassa**, quando è correlata all'erogazione di un servizio da parte della Pubblica Amministrazione. Ha natura di **imposta** quando è determinata in proporzione al valore economico dell'atto o del negozio.

Può dunque avere natura **fissa** o **variabile** (minima, predeterminata, proporzionale).




Imposta di registro nel regime agevolato

Il **comma 119 della L. 208/2015** prevede che *“le aliquote dell’imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà”*.



L’agevolazione riguarda dunque solo l’imposta proporzionale.

NB: Occorre ricordare che nel nostro sistema fiscale vige il principio di alternatività tra IVA e registro, il quale prevede che relativamente agli atti riguardanti la cessione di beni e la prestazione di servizi soggetti ad IVA, l’imposta di registro si applica in misura fissa.




Imposte di registro nel regime agevolato (2)

Le aliquote saranno pertanto le seguenti:

1. Assegnazioni di beni immobili in genere: **4,5%** (in luogo del 9%);
2. Assegnazioni di beni immobili adibiti ad abitazione, con agevolazione di prima casa: **1%** (in luogo del 2%);
3. Assegnazioni aventi ad oggetto terreni agricoli: **7,5%** (invece del 15%);
4. Assegnazioni riguardanti fabbricati destinati all'esercizio di attività commerciali: **2%** (invece del 4%).

NB: In caso di cessioni di beni mobili registrati si applica l'imposta di registro fissa, non è pertanto presente nessuna agevolazione.




L'IVA nel regime agevolato

Relativamente all'applicazione dell'IVA nulla è previsto dalla **Legge 208/2015**, pertanto come affermato dalla **circolare n. 26/E/2016** *“le assegnazioni, le cessioni e le trasformazioni agevolate saranno assoggettate ad IVA secondo le regole ordinarie dettate all'art. 2, secondo comma, n. 6 del D.P.R. n. 633/1972”*.

In particolare, relativamente all'ambito di applicazione del tributo, rileva il regime applicato a monte. Nello specifico:

1. In caso di detrazione dell'IVA a monte (integrale o parziale) → viene applicata l'imposta sull'operazione di cessione/assegnazione agevolata a valle;
2. In caso di mancata detrazione dell'IVA a monte → non viene applicata l'imposta sull'operazione di cessione/assegnazione agevolata a valle.



ANY QUESTIONS?



GRAZIE A TUTTI PER L'ATTENZIONE!

